

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, settembre 2025

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Settembre in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Il punto dell'INPS sulle tutele previdenziali per i lavoratori sportivi pag 7

Nuove misure per il lavoro degli stranieri pag 10

Aggiornati i limiti delle retribuzioni imponibili per i premi INAIL pag 12

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di settembre in pillole pag 14

Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenario di ottobre 2025 pag 15

SETTEMBRE IN PILLOLE

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI INPS DA DESTINARE AI FONDI BILATERALI

Con la ris. 4.9.2025 n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di causali contributo che, a decorrere dall'8.9.2025, potranno essere utilizzate per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'INPS da destinare ad alcuni Enti bilaterali.

Nel dettaglio, si tratta delle seguenti causali contributo:

- "EBSC", denominata "Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)";
- "ESBI", denominata "Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l'Italia (E.S.B.I.I.)";
- "EBWO", denominata "Ente Bilaterale EB WORK";
- "EISO", denominata "Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)";
- "FUEB", denominata "Ente Bilaterale FESICA CONFISAL UNCI (FUEB)".

Infine, l'Agenzia delle Entrate rende noto che in sede di compilazione del modello F24, le suddette causali dovranno essere esposte nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

INPS - DISTACCO DI LAVORATORI NELL'ACCORDO ITALIA-ALBANIA

Con il messaggio 5.9.2025 n. 2602, l'INPS è intervenuto in merito all'Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dall'1.7.2025, fornendo le istruzioni ai datori di lavoro per una corretta contribuzione e compilazione del flusso UniEmens con riferimento ai lavoratori dipendenti in distacco.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani distaccati in Albania, occorre aprire un'apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione "4Z". Inoltre, poiché il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo e il medesimo non è dovuto ai sensi del DL 317/87, la posizione contributiva va contrassegnata anche dal codice di autorizzazione "1C".

Invece, per i lavoratori distaccati dall'Albania in Italia occorre utilizzare, ai fini dell'esposizione nel flusso UniEmens, il codice "Tipo Contribuzione" di nuova istituzione "78", mentre per le forme assicurative non rientranti nell'ambito dell'Accordo gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia secondo la vigente normativa nazionale.

Infine, si precisa che le istruzioni in questione si applicano dal periodo di competenza luglio 2025, mentre per il periodo intercorrente tra l'1.7.2025 e la data di pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (modello DM-VIG).

INPS - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO

Con la circ. 5.9.2025 n. 123, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo del c.d. "bonus nido", tenuto conto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 6-bis del DL 95/2025 (DL "Omnibus").

Nel dettaglio, la citata norma ha chiarito che l'art. 1 co. 355 della L. 232/2016, laddove fa riferimento alla frequenza di asili nido, stabilisce che le rette sono relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati indicati all'art. 2 co. 3 lett. a), b) e c) n. 1 e 3 del DLgs. 65/2017, ossia i nidi e micronidi, le sezioni primavera, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare.

Sul punto, l'INPS precisa che il contributo non può essere invece richiesto per la frequenza dei centri di cui all'art. 2 co. 3 lett. c) n. 2 del DLgs. 65/2017, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore, in quanto non richiamati dall'art. 6-bis in parola. Inoltre, si ricorda che l'art. 6-bis co. 2 del DL 95/2025 contiene una semplificazione in relazione alla presentazione delle domande per fruire del bonus nido, evidenziando che le istanze presentate dall'1.1.2026 producono effetti per l'anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell'anno del compimento dei 3 anni di età del bambino.

In ogni caso, il richiedente dovrà accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative a ciascun nuovo anno.

INAIL - NUOVI COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE

Con la circ. 8.9.2025 n. 46, l'INAIL ha illustrato i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite approvate con DM 25.3.2025 e applicabili dall'1.1.2025.

I coefficienti di capitalizzazione delle rendite vengono utilizzati dall'INAIL per il calcolo delle riserve matematiche, delle tariffe dei premi, delle liquidazioni in capitale delle rendite e delle valutazioni attuariali richieste nelle azioni di rivalsa (quantificazione dei costi).

Inoltre, gli stessi coefficienti sono funzionali ai fini dell'elaborazione della tabella degli indennizzi in capitale di danno biologico per gradi compresi tra il 6% e il 15%.

INPS - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Con il messaggio 9.9.2025 n. 2624, l'INPS ha reso noto che dal 17.9.2025, Citibank N.A. cura la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Come precisato dall'Istituto previdenziale, si tratta dunque della seconda fase della complessiva campagna di accertamento effettuata su scala mondiale, che segue quella che ha interessato i pensionati residenti nelle Americhe, in Asia, in Estremo Oriente, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Operativamente, le richieste di attestazione dovranno essere restituite dai pensionati alla medesima Citibank entro il 15.1.2026, debitamente compilate e firmate.

In caso di inadempimento, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

INPS - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL *BONUS* PSICOLOGO

Facendo seguito al DM 10.7.2025 e al messaggio 2460/2025, con la circ. 11.9.2025 n. 124 l'INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la fruizione del c.d. "*Bonus* psicologo" per l'anno 2025. L'incentivo in questione:

- riguarda persone in condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, residenti in Italia e con ISEE inferiore a 50.000,00 euro;
- può essere richiesto presentando apposita domanda all'INPS (direttamente dal sito o per il tramite del *Contact center*) dal 15.9.2025 al 14.11.2025.

Con l'occasione, l'INPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.

Terminato il periodo di presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio.

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPONIBILITÀ DELLE POLIZZE SANITARIE PER I DIPENDENTI ALL'ESTERO

Con la risposta a interpello 18.9.2025 n. 249, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta da un Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all'estero nei Paesi dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Tecnicamente, il contratto di assicurazione sanitaria non può essere ricondotto alla categoria dei "contributi assistenziali", non riscontrandosi alcuna finalità di "solidarietà collettiva" nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei "contributi previdenziali".

Pertanto, il premio della polizza sottoscritta dall'Istante in favore dei propri dipendenti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR.

INAIL - LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI

Con la circ. 18.9.2025 n. 48, L'INAIL ha fatto seguito a quanto stabilito dal DM 24.4.2025 n. 56 aggiornando i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

Si ricorda che con il citato decreto sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1.1.2025 e fissati gli importi del minimale e del massimale di rendita rispettivamente nelle misure di euro 20.426,70 ed euro 37.935,30.

Nel merito, l'Istituto assicuratore precisa che sono interessati:

- i lavoratori dell'area dirigenziale con o senza contratto part time;
- i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i giudici onorari di pace e i viceprocuratori onorari);
- i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* c.c.;
- i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94.

Si ricorda, infine, che, dall'1.1.2025, per:

- i lavoratori parasubordinati, il minimo e massimo dell'imponibile mensile corrispondono, rispettivamente, a 1.702,23 euro e a 3.161,28 euro;
- i lavoratori sportivi, il minimo e massimo annuale ammontano, rispettivamente, a 20.426,70 euro e a 37.935,30 euro.

PARLAMENTO - AGEVOLAZIONI PER LE ZONE MONTANE

Con la L. 12.9.2025 n. 131, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 19.9.2025 n. 218, sono state introdotte disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Tra le principali novità in materia di lavoro, si segnalano:

- l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), di importo variabile in relazione agli anni (dal 2026 al 2030), per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto 41 anni di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano;
- il contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un Comune montano con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- la promozione di servizi educativi per l'infanzia ex art. 2 co. 3 del DLgs. 65/2017 (compresi i nidi e micronidi aziendali) tenendo conto anche dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori;
- l'introduzione della definizione di cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva.

INPS - PROFILI PENSIONISTICI NEL LAVORO SPORTIVO

Con la circ. 22.9.2025 n. 127, l'INPS ha illustrato le misure previdenziali previste dal DLgs. 36/2021, con cui sono state riformate le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Con l'occasione, si ricorda come il provvedimento di riforma abbia eliminato la distinzione tra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, riconoscendo a questi ultimi maggiori tutele previdenziali. In particolare, l'art. 35 del DLgs. 36/2021 stabilisce che al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS) vanno iscritti i lavoratori subordinati del settore professionistico e dell'area del dilettantismo. A questi si aggiungono i lavoratori autonomi e i co.co.co. del settore professionistico, mentre per i medesimi soggetti che operano nell'area del dilettantismo è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.

Di seguito, la circolare offre un riepilogo delle principali regole per determinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

Tra l'altro, si segnala che, per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, l'annualità minima di contribuzione utile per il diritto alla pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.

Vengono poi illustrati i criteri che regolano l'incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro, indicando una possibile deroga in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

INPS - CAMPAGNA RED 2025 PER L'ANNO 2024

Con il messaggio 30.9.2025 n. 2842, l'INPS ha reso noto l'avvio della Campagna RED ordinaria 2025 per la dichiarazione dei redditi, percepiti nell'anno 2024, rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, come la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo e la c.d. quattordicesima (art. 35 co. 10-*bis* del DL 207/2008).

La Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024 è stata aperta il 16.9.2025 e l'invio delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito è possibile con le seguenti modalità:

- direttamente dal cittadino, accedendo con la propria identità digitale al servizio on line RED Pre-compilato;
- rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato convenzionato.

Il termine per la presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni collegate al reddito relativo alla Campagna RED ordinaria 2025 è il 28.2.2026.

INPS - PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE

Con la circ. 30.9.2025 n. 130, l'INPS ha fornito chiarimenti in materia di pignorabilità delle somme erogate dal medesimo Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In particolare, l'Istituto pone l'attenzione sull'ipotesi di concorso di gravami sulla medesima prestazione, nonché sulla fase di esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata.

In merito a tale, ultimo aspetto, si precisa come, salvo diversa disposizione giudiziale, nell'eventualità in cui il credito da prestazione sostitutiva della retribuzione venga pignorato più volte da diversi creditori, debba essere data esecuzione al provvedimento relativo alla procedura esecutiva notificata in data anteriore: in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale, si può dare esecuzione al pignoramento solo dopo l'integrale soddisfo di tali posizioni.

Infine, dovranno acquisire i dati attraverso il sito *web* dell'INPS, secondo le indicazioni fornite nell'apposito manuale tecnico.

INPS - ACCORDO TRA ITALIA E MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Con la circ. 30.9.2025 n. 131, l'INPS ha illustrato le disposizioni presenti nell'Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale entrato in vigore l'1.9.2025.

L'accordo consente ai cittadini italiani e moldavi che hanno lavorato in entrambi i Paesi di cumulare i periodi di contribuzione e definisce le modalità di determinazione delle pensioni nonché di certificazione dei periodi di assicurazione ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali.

Per il nostro Paese sono interessate le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori.

Con l'occasione, l'INPS ha fornito specifiche indicazioni relative alla territorialità della legislazione applicabile, con particolare riferimento al tema del distacco dei lavoratori.

Secondo l'Accordo in questione, il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che è stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi. La predetta disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RECUPERO DEL CREDITO MATURATO PER EFFETTO DELLA EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Con la ris. 6.10.2025 n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 ed F24 EP, delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ex art. 1 del DL 3/2020, indebitamente utilizzato in compensazione.

In particolare, per consentire il versamento, tramite F24 (o F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, vengono istituiti i codici tributo:

- "7909" ("700E" per il modello F24 EP);
- "7910" ("701E" per il modello F24 EP).

GOVERNO - MISURE IN MATERIA DI LAVORO DEGLI STRANIERI

Con il DL 3.10.2025 n. 146, recante disposizioni in materia migratoria, sono state introdotte anche specifiche misure riferite al lavoro degli stranieri.

Tra l'altro, l'art. 2 del DL 146/2025 stabilisce che i datori di lavoro o le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative richiedano il relativo nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM "flussi" procedendo alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Tali datori possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta su base annuale, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di rappresentanza o i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della L. 12/79.

Inoltre, l'art. 5 del DL 146/2025 proroga per il triennio 2026/2028 la concessione di ingressi "fuori quota" per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di anziani e persone con disabilità, fino ad ora prevista in via sperimentale per il solo 2025.

Infine, modificando l'art. 5 del DLgs. 286/98, si stabilisce che, in attesa della conversione del permesso di soggiorno (e non solo del rilascio e del rinnovo), lo straniero possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.

INPS - DOMANDE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con il messaggio 6.10.2025 n. 2954, l'INPS ha reso noto che la domanda per la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti ex art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025") può essere presentata anche con il profilo "associazioni", oltre che con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista".

Viene inoltre chiarito che l'accesso con il profilo "cittadino" permette di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

IL PUNTO DELL'INPS SULLE TUTELE PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI SPORTIVI

Con la circ. 127/2025, l'INPS ha offerto una disamina accurata delle misure di carattere previdenziale per i lavoratori sportivi previste dal DLgs. 36/2021, con particolare riferimento agli effetti pensionistici.

Con la circ. 22.9.2025 n. 127, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure di carattere previdenziale e pensionistico previste dal DLgs. 36/2021, con cui sono state riordinate e riformate le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In via preliminare, l'Istituto previdenziale ricorda che tale riforma ha superato la distinzione tra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, riconoscendo a questi ultimi maggiori tutele anche dal punto di vista previdenziale.

Soggetti iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi

L'art. 35 del DLgs. 36/2021 stabilisce che al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS) vanno iscritti:

- i lavoratori subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) del settore professionistico.

Invece, per i lavoratori autonomi e i co.co.co. che operano nell'area del dilettantismo è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Più precisamente, sono iscrivibili al FPLS:

- gli atleti;
- gli allenatori e gli istruttori;
- i direttori tecnici e i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara;
- tutti i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

Con particolare riferimento agli istruttori e ai direttori tecnici, l'INPS ricorda che l'art. 35 co. 3 del DLgs. 36/2021 ha riconosciuto a tali soggetti la facoltà di optare, entro il 30.6.2024, per il mantenimento del regime in godimento, ossia presso il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo anziché accedere a quello previsto nell'ambito della riforma del lavoro sportivo.

Maturazione dei requisiti pensionistici e relative prestazioni

Con la circolare in commento vengono altresì riepilogate le principali regole vigenti – così come definite dal DLgs. 166/97 – ai fini della maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensione lavoratori sportivi.

Tra le varie, l'INPS ricorda che a decorrere dall'1.7.2023, per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, l'annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.

Altri aspetti trattati nella circ. 127/2025 riguardano:

- i rapporti tra la contribuzione FPLS e la contribuzione versata o accreditata presso l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) - Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni (CD/CM);
- la contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) alla data del 31.12.95;
- la contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dall'1.1.96 e dall'1.7.2023 (con nuova denominazione FPLS);
- la contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo;
- la retribuzione pensionabile (con particolare riferimento al massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e al massimale di retribuzione imponibile);
- il differente calcolo della pensione a carico del Fondo pensione per i soggetti in possesso di anzianità contributiva prima e dopo l'1.1.96.

Con l'occasione, INPS fornisce indicazioni in merito ai seguenti trattamenti pensionistici assicurati dal Fondo pensione lavoratori sportivi:

- pensione di vecchiaia anticipata (per i lavoratori già iscritti al FPSP al 31.12.95);
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.

Incumulabilità dei trattamenti pensionistici

Un altro aspetto di interesse riguarda l'incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro.

In sintesi, qualora il lavoratore sportivo sia pensionato, si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all'estero.

Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si chiarisce che, indipendentemente dall'importo, i medesimi comportano, se prevista, l'applicazione del regime di incumulabilità della pensione.

Una deroga all'incumulabilità può essere riconosciuta in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui percepiti da soggetti titolari di specifici trattamenti pensionistici, quali:

- le pensioni in "Quota 100" e "Quota 102" di cui all'art. 14 del DL 4/2019;
- la pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del DL 4/2019;
- la pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 11 del DL 201/2011, conseguita avvalendosi dell'agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all'art. 1 co. 183 della L. 207/2024.

Inoltre, il lavoro sportivo dilettantistico, dall'1.7.2023, assume rilevanza anche ai fini dell'applicazione del regime di incumulabilità previsto per i titolari di APE sociale e i percettori dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Disposizione transitoria in materia di imponibilità contributiva

Infine, la circolare prende in esame la disposizione transitoria ex art. 51 co. 1-*bis* del DLgs. 36/2021 in materia di imponibilità fiscale dei compensi corrisposti nel corso del 2023 agli sportivi dell'area del dilettantismo. Sul versante previdenziale, l'INPS precisa che ai sensi dell'art. 35 co. 8-*quater* del medesimo DLgs. 36/2021, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000,00 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico dai titolari delle prestazioni pensionistiche, iniziate anteriormente all'1.7.2023, non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all'anno 2023.

NUOVE MISURE PER IL LAVORO DEGLI STRANIERI

Con il DL 146/2025, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 4 ottobre scorso, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di ingresso di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Con il DL 3.10.2025 n. 146, in vigore dal 4.10.2025 scorso, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di ingresso di cittadini e lavoratori stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Tra le misure di maggior interesse in materia di lavoro degli stranieri si segnalano disposizioni che riguardano:

- il rilascio del nulla osta;
- la semplificazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- lo svolgimento di attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno;
- la proroga fino al 2028 per l'assunzione di lavoratori domestici "fuori quota".

Oltre alle misure strettamente legate all'instaurazione di rapporti di lavoro, il decreto prevede ulteriori e specifiche disposizioni in merito all'ingresso per programmi di volontariato, ai ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e al contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera.

Disposizioni in materia di nulla osta e di attività di controllo

L'art. 1 del decreto in parola modifica l'art. 22 co. 5 del DLgs. 286/98, prevedendo ora che lo Sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta nel termine massimo di 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso ex art. 21 co. 1 del medesimo DLgs. 286/98, anziché dalla data di presentazione della richiesta.

Analoga previsione viene poi riproposta anche per l'ingresso di lavoratori stagionali, ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DLgs. 286/98.

Inoltre, l'art. 1 del DL 146/2025 indica alle amministrazioni competenti le modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri appartenenti a specifiche categorie, come ad esempio i dirigenti o il personale altamente qualificato, i partecipanti ad attività di volontariato, i lavoratori coinvolti in trasferimenti intra-societari, ecc.

Misure agevolative per la richiesta di nulla osta

Per quanto concerne invece le misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri, anche stagionale, l'art. 2 del DL 146/2025 stabilisce che i datori di lavoro

o le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative devono richiedere il relativo nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM “flussi”, procedendo alla pre-compilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Tali datori possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità previste dai decreti “flussi”.

Tuttavia, precisa la medesima norma, tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati alla consulenza del lavoro ai sensi dell'art. 1 della L. 12/79, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

Attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

Un'altra importante disposizione è presente all'art. 3 del DL 146/2025 e riguarda la possibilità per il lavoratore straniero di poter svolgere attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno, e non solo del rilascio o del rinnovo del medesimo, come da disposizione previgente.

Nel dettaglio, modificando l'art. 5 del DLgs. 286/98, la nuova disposizione stabilisce che in attesa del rilascio, del rinnovo, e ora anche della conversione del permesso di soggiorno – anche ove non venga rispettato il previsto termine di 60 giorni per il rilascio, il rinnovo o la conversione – lo straniero possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino ad una eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

Tale attività lavorativa potrà svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Assunzioni di lavoratori domestici “fuori quota”

Un'altra importante novità è introdotta dall'art. 5 del DL 146/2025, laddove si proroga per il triennio 2026/2028 la concessione di ingressi “fuori quota” per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di anziani e persone con disabilità, fino ad ora prevista in via sperimentale per il solo 2025.

Pertanto, fino al 2028 i nulla osta al lavoro, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, saranno concessi entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze.

AGGIORNATI I LIMITI DELLE RETRIBUZIONI IMPONIBILI PER I PREMI INAIL

Con la circ. 48/2025, l'INAIL ha comunicato l'avvenuto aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Con la circ. 18.9.2025 n. 48, l'INAIL ha comunicato l'avvenuto aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Sul punto, si ricorda che con il DM 24.4.2025 n. 56, il Ministero del Lavoro ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto assicuratore nel settore industria con decorrenza 1.1.2025, e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.

Sulla base di tali importi, l'INAIL ha dunque aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circ. n. 29 del 20 maggio scorso.

Va sottolineato che gli importi delle retribuzioni convenzionali di seguito indicati sono validi dalla predetta data del 1.1.2025.

Categorie di lavoratori interessati

Le tipologie di lavoratori interessati dalle rivalutazioni sono diverse, come di seguito riportate.

Dirigenti	La retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 126,45 euro ovvero a 3.161,28 euro su base mensile. Nell'ipotesi in cui i dirigenti prestino la loro attività con orario di lavoro in regime di <i>part time</i> va considerata la retribuzione convenzionale su base oraria, fissata a 15,81 euro.
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita	Si tratta delle seguenti categorie di lavoratori: • detenuti e internati; • allievi dei corsi di istruzione professionale; • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità; • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; • giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari. Per questi soggetti, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 68,09 euro, mentre quella mensile è fissata a 1.702,23 euro.

Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c.	Per questa categoria di lavoratori, l'importo della retribuzione convenzionale è pari a 68,36 euro se giornaliera, ovvero a 1.709,07 euro se mensile.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94	Per questi lavoratori la retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili è fissata a 1.522,92 euro (126,91 euro × 12).
Retribuzione di ragguglio	Per quanto riguarda invece la retribuzione di ragguglio, l'Istituto assicuratore ricorda che il relativo importo giornaliero è fissato nella medesima misura della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ossia 68,09 euro (1.702,23 euro mensili).

Lavoratori sportivi

Nella circolare in commento vengono poi indicati il minimo e il massimo dell'imponibile validi dal 1.1.2025 per i lavoratori parasubordinati e i lavoratori subordinati sportivi.

Nel dettaglio, per i primi il minimo e massimo dell'imponibile mensile corrispondono, rispettivamente, a 1.702,23 euro e a 3.161,28 euro.

Invece, per i lavoratori subordinati sportivi, il minimo e massimo annuale ammontano, rispettivamente, a 20.426,70 euro e a 37.935,30 euro.

Rispetto a quest'ultima categoria, nella circ. n. 48/2025 si precisa che la retribuzione da assumere per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del DPR 1124/65, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'art. 116 co. 3 del medesimo DPR 1124/65, come stabilito con il DM 21.11.2022.

Premi annuali per alunni e studenti

Infine, le ultime indicazioni riguardano i premi annuali a persona per gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Per questi soggetti, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2024/2025 e per l'anticipo del premio 2025/2026 sono, rispettivamente, pari a 10,47 e 10,49 euro.

Ammonta invece a 69,98 euro (ossia 0,39 euro giornalieri) il premio unitario annuale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi leFP).

LE NOVITÀ DI SETTEMBRE IN PILLOLE

COOPERATIVE SOCIALI

ACCORDO 17.9.2025

L'Accordo ha disposto, con decorrenza 1.11.2025, l'estensione dell'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (ETAR), pari a 82 euro mensili, anche agli educatori socio-pedagogici in possesso di relativa qualifica definita dal co. 598 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inquadrati nel livello D1 della scala classificatoria.

Si tratta nello specifico di lavoratori:

- titolari di contratto a tempo indeterminato;
- che avessero, alla data dell'1.1.2018, almeno 50 anni di età con 10 anni di servizio o, in alternativa, almeno 20 anni di servizio.

Le Parti hanno specificato che, a decorrere da gennaio 2026, tale categoria di lavoratori transiterà al livello D2 senza conservazione dell'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI OTTOBRE 2025

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 la quota di finanziamento al Fondo Easi (assistenza sanitaria) sale a 234 euro annui. Tale importo è distribuito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 17 euro e di 2,50 euro mensili.

COOPERATIVE SOCIALI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 26.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. F2, 2.504,09 euro; liv. F1, 2.192,54 euro; liv. E2, 1.985,42 euro; liv. E1, 1.839,15 euro; liv. D3, 1.839,15 euro; liv. D2, 1.727,83 euro; liv. D1, 1.637,57 euro; liv. C3, 1.637,57 euro; liv. C2, 1.591,06 euro; liv. C1, 1.545,21 euro; liv. B1, 1.436,79 euro; liv. A2, 1.372,53 euro; liv. A1, 1.359,85 euro.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore il Sistema di Denuncia Unica Edile (DUE) previsto dall'Accordo 20.5.2025. Dal mese di ottobre i datori di lavoro sono pertanto tenuti a versare 2 euro al mese per ciascun lavoratore al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (Faqs) come previsto dall'Accordo citato.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova disciplina del contributo contrattuale destinata al Fondo Previdi prevista dagli Accordi 4.7.2025 e 15.7.2025.

TRASFERTA SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova modalità di gestione della trasferta nazionale prevista dall'Accordo 20.5.2025.

EDILIZIA (INDUSTRIA)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore il Sistema di Denuncia Unica Edile (DUE) previsto dall'Accordo 21.2.2025.

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.10.2025**

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova disciplina del contributo contrattuale destinata al Fondo Prevedi prevista dagli Accordi 4.7.2025 e 15.7.2025.

**TRASFERTA
SCADENZA DELL'1.10.2025**

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova modalità di gestione della trasferta nazionale prevista dall'Accordo 21.2.2025.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2025**

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore editoriale:
liv. Q, 2.178,68 euro; liv. 1, 2.168,35 euro; liv. 2, 1.830,80 euro; liv. 3, 1.716,36 euro; liv. 4, 1.602,65 euro; liv. 5, 1.485,79 euro; liv. 6, 1.235,90 euro; liv. 7, 1.040,75 euro; liv. 8, 876,34 euro.
- Settore grafico:
liv. Q, 2.255,62 euro; liv. AS, 2.245,05 euro; liv. A, 1.896,65 euro; liv. B1S, 1.823,19 euro; liv. B1, 1.770,42 euro; liv. B2, 1.657,69 euro; liv. B3, 1.539,04 euro; liv. C1, 1.421,10 euro; liv. C2, 1.254,88 euro; liv. D1, 1.136,20 euro; liv. D2, 1.034,19 euro; liv. E, 907,04 euro.

STUDI PROFESSIONALI

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2025**

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 16.2.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.408,53 euro; liv. ex 1, 2.173,74 euro; liv. 1, 2.131,39 euro; liv. ex 2, 1.959,03 euro; liv. 2, 1.856,50 euro; liv. ex 3S, 1.832,51 euro; liv. 3S, 1.722,11 euro; liv. 3, 1.706,37 euro; liv. 4S, 1.654,70 euro; liv. 4, 1.595,42 euro; liv. 5, 1.484,78 euro.

TESSILI E MODA (ARTIGIANATO)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2025**

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 16.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore Abbigliamento:
liv. 6S, 2.039,91 euro; liv. 6, 1.910,15 euro; liv. 5, 1.751,06 euro; liv. 4, 1.617,92 euro; liv. 3, 1.551,03 euro; liv. 2, 1.485,39 euro; liv. 1, 1.404,41 euro;
- Settore Calzature:
liv. 6S, 2.038,39 euro; liv. 6, 1.922,16 euro; liv. 5, 1.758,32 euro; liv. 4, 1.625,95 euro; liv. 3, 1.559,10 euro; liv. 2, 1.494,19 euro; liv. 1, 1.409,32 euro;

- Settore Ceramica:
liv. A, 1.953,67 euro; liv. B, 1.783,21 euro; liv. C, 1.688,75 euro; liv. D, 1.621,73 euro; liv. E, 1.563,75 euro; liv. F, 1.512,83 euro; liv. G, 1.426,29 euro;
- Settore Lavanderie e tintorie:
liv. 6S, 2.041,65 euro; liv. 6, 1.926,25 euro; liv. 5, 1.753,22 euro; liv. 4, 1.617,68 euro; liv. 3, 1.550,83 euro; liv. 2, 1.487,56 euro; liv. 1, 1.406,64 euro;
- Settore Occhiali:
liv. 6, 1.977,64 euro; liv. 5, 1.790,68 euro; liv. 4, 1.673,65 euro; liv. 3, 1.572,09 euro; liv. 2, 1.515,51 euro; liv. 1, 1.453,57 euro;
- Settore Pelli e cuoio:
liv. 6S, 2.039,91 euro; liv. 6, 1.910,15 euro; liv. 5, 1.751,06 euro; liv. 4, 1.617,92 euro; liv. 3, 1.551,03 euro; liv. 2, 1.485,39 euro; liv. 1, 1.404,41 euro;
- Settore Tessile:
liv. 6S, 2.038,39 euro; liv. 6, 1.922,16 euro; liv. 5, 1.758,32 euro; liv. 4, 1.625,95 euro; liv. 3, 1.559,10 euro; liv. 2, 1.494,19 euro; liv. 1, 1.409,32 euro;
- Settore Tessile - Lavorazioni a mano:
liv. 6S, 2.036,08 euro; liv. 6, 1.901,01 euro; liv. 5, 1.742,00 euro; liv. 4, 1.608,98 euro; liv. 3, 1.542,19 euro; liv. 2, 1.476,56 euro; liv. 1, 1.395,65 euro;
- Settore Vetro, Plastica, Gomma, Chimica:
liv. 7, 2.192,96 euro; liv. 6, 2.048,42 euro; liv. 5S, 1.934,62 euro; liv. 5, 1.843,02 euro; liv. 4, 1.747,55 euro; liv. 3S, 1.699,03 euro; liv. 3, 1.649,46 euro; liv. 2, 1.576,67 euro; liv. 1, 1.473,01 euro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom